



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI



Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
LORO SEDI

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2019 –
Indicazioni operative.

In relazione alla prossima sessione dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, indetta con decreto ministeriale del 11 giugno 2019 per il 10, 11 e 12 dicembre 2019, si ritiene opportuno – come avvenuto in occasione delle precedenti sessioni d'esame – richiamare l'attenzione delle sottocommissioni esaminatrici su alcuni aspetti della normativa che regola lo svolgimento degli esami.

I) INAMMISSIBILITA'

In primo luogo, deve essere puntualmente accertata l'osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma primo, lettera a), del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, non potendo essere ammessi a sostenere le prove scritte coloro che non abbiano compiuto il prescritto tirocinio professionale.

II) SEDE DI ESAME

L'art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante "*Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale*" precisa che "*I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica*".

Con tale norma il legislatore, anche allo scopo di porre fine ad abusi ed incertezze nella determinazione della sede in cui sostenere l'esame, ha fissato una relazione tra il distretto di iscrizione ai fini dello svolgimento della pratica forense e il luogo di svolgimento dell'esame stesso.

Successivamente, il d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il "*Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale*", ha previsto che "*1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. (...) 3.*

Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato”.

Tale disposizione è stata poi confermata dall’art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a norma del quale *“Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio”.*

Il praticante, dunque, potrà sostenere gli esami presso la Corte di appello nella quale ha sede il Consiglio dell’Ordine che ha certificato l’avvenuto compimento della pratica professionale.

Si rammenta altresì, in ogni caso, il disposto di cui all’art. 19, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito dall’art. 1 della legge 20 aprile 1989, n. 142, che statuisce che *“agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre”.*

III) CONSULTAZIONE DI TESTI

L’art. 4 della legge 27.6.1988, n. 242 – norma tuttora vigente ai sensi dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come da ultimo modificato con l’art. 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 – consente ancora ai candidati di consultare i codici *“anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza”.*

Al riguardo, si ritiene che, date le finalità della legge e la natura degli esami di cui trattasi, possa essere consentita la consultazione, da parte dei candidati, di codici corredati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, a condizione che, ovviamente, il commento sia *esclusivamente giurisprudenziale* (ancorché i richiami alle pronunce siano ordinati organicamente secondo criteri di logica giuridica), con esclusione, quindi, di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa.

Tanto si rappresenta in quanto, negli ultimi anni, alcune case editrici hanno iniziato a pubblicare codici commentati che, oltre alle massime delle sentenze, riportano anche alcune sentenze dalla Corte di cassazione per esteso (soprattutto delle Sezioni Unite); esistono inoltre in commercio alcuni codici commentati che collegano tra loro le norme del codice utilizzando vere e proprie *“mappe concettuali”*, anche con l’impiego di segni e codici di catalogazione. Al riguardo, ferma restando l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici in merito alla conformità dei singoli codici commentati al citato disposto normativo, si rappresenta l’opportunità – al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra i candidati e di prevenire un possibile contenzioso con gli editori – che le sottocommissioni costituite presso codeste Corti d’appello esaminino con anticipo le questioni relative all’ammissibilità dei codici (quanto meno di quelli più diffusi in commercio), individuando criteri oggettivi e uniformi (dei quali, se ritenuto opportuno, potrebbe anche essere disposta adeguata pubblicità).

IV) ULTERIORI SOTTOCOMMISSIONI ED ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI

Quanto alla distribuzione dei candidati che abbiano effettivamente partecipato alle prove scritte tra le diverse sottocommissioni per le attività di correzione, si suggeriscono i seguenti

criteri.

L'attribuzione degli elaborati – e quindi dei candidati – a più sottocommissioni è effetto diretto della norma secondo cui ogni sottocommissione può correggere un numero di elaborati riferibile, nel massimo, a 300 candidati.

Va in merito osservato che l'art. 1-*bis* del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180, fissa detto limite per tutte le sottocommissioni di esame e, dunque, sia per la prima sottocommissione che per le sottocommissioni ulteriori, eventualmente nominate in base al numero di domande di ammissione presentate presso ciascuna Corte. Ne consegue che verrà nominata, presso ciascuna Corte di appello, una ulteriore sottocommissione ogni 300 candidati.

Infine, per evitare che la distribuzione dei candidati alle sottocommissioni di esame possa considerarsi predeterminata secondo criteri individuabili (quali il numero d'ordine della busta contenente gli elaborati o l'ordine di consegna degli stessi o, addirittura, la data di presentazione della domanda), si ritiene opportuno suggerire che l'assegnazione alle singole sottocommissioni abbia luogo in sede di abbinamento degli elaborati, dopo congruo mescolamento degli stessi e senza un criterio prestabilito, osservando esclusivamente il citato limite numerico dei 300 candidati per ciascuna sottocommissione.

Una volta costituite le sottocommissioni, esse dovranno provvedere esclusivamente all'esame dei candidati loro assegnati, in piena autonomia.

V) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI E DELLE PROVE ORALI

Tali criteri saranno determinati e comunicati quanto prima alle sottocommissioni istituite presso le Corti di appello dalla commissione centrale avente sede presso questo Ministero, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 9, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180.

In sede di esami orali si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l'oggetto dell'esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

VI) CRITERI DI MASSIMA

Allo scopo di facilitare il compito che le commissioni esaminatrici sono chiamate a svolgere in sede di correzione degli elaborati – e senza, dunque, alcun intendimento di incidere sull'autonomia delle stesse e di sovrapporsi ai compiti attribuiti dalla legge alla commissione centrale, di cui si è detto nel paragrafo che precede – si portano all'attenzione delle SS.LL. alcune questioni oggetto di pronunce rese in materia dalla magistratura amministrativa.

Quest'ultima, in particolare, ha assunto un consolidato orientamento in tema di predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati stabiliti dalle commissioni, sancendo l'insindacabilità degli stessi, salvo il caso di manifesta irrazionalità.

Per quanto concerne il giudizio sulle prove scritte ed orali, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa l'onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione, valutazione priva di valenza schiettamente provvedimentale (*ex multis*, Consiglio di Stato, 17 settembre 2004, n. 4; Consiglio di Stato, sez IV, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 517). Al

riguardo, tuttavia, la commissione centrale nominata per la sessione d'esame del 2015 ha evidenziato la frammentarietà delle decisioni del giudice amministrativo, specie in primo grado, dove pare prevalere un orientamento volto a pretendere, oltre alla espressione del voto numerico, anche la redazione di una motivazione, seppure sintetica: nel sostenere l'erroneità di tale interpretazione, la commissione ha evidenziato come ciò si porrebbe in contrasto con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale e con l'orientamento dello stesso Consiglio di Stato (sopra richiamato).

Di recente, però, con sentenza del 20 settembre 2017, n. 7, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel confermare, nell'attuale ordinamento, la validità della valutazione espressa mediante voto numerico, ha ribadito i seguenti principi di diritto:

“a) l'art. 49 della l. n. 247 del 2012 esclude l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;

b) nella vigenza dell'art. 49 della l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.

Detto principio è stato ribadito dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato del 19 marzo 2018, n. 1722, che ha richiamato in termini pienamente adesivi la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 7/2017 sopra citata.

Sempre in ordine al giudizio sulle prove scritte e orali, sembra opportuno porre all'attenzione delle SS.LL. su quanto statuito dagli artt. 17-bis, 24, 26 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

In particolare, con riferimento alla prima delle suddette disposizioni, occorre segnalare che le censure accolte dalla recente giurisprudenza dei TAR riguardano il mancato riferimento, nel verbale redatto per le prove orali, alla previa illustrazione delle prove scritte da parte del candidato.

Altro motivo di accoglimento di ricorsi concerne la mancata apposizione in lettere del voto deliberato in calce all'elaborato e la mancata sottoscrizione del segretario e del presidente (art. 24).

Quanto al dettato dell'art. 30, si pone l'attenzione sulla necessità che nel verbale redatto per le prove orali siano indicate le materie oggetto d'esame e le domande rivolte ai candidati, come pure che i verbali redatti per entrambe le prove siano sottoscritti dal segretario e dal presidente della commissione.

Si ricorda, poi, che il successivo art. 26 prescrive un tempo minimo di durata della prova orale di 45 minuti e un tempo massimo di 60 minuti: appare pertanto necessario indicare nel verbale la durata della interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo.

VII) SOTTOCOMMISSIONI DI ESAME

Il disposto dell'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, successivamente modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è stato sostituito dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180.

In via preliminare appaiono opportune alcune precisazioni sulla terminologia utilizzata per indicare le commissioni di esame.

La denominazione di "*commissione centrale*" indica unicamente la commissione istituita presso questo Ministero, alla quale sono attribuite le funzioni specificamente elencate al comma 9 dell'art. 1-*bis* della legge citata.

Le commissioni di esame istituite presso le Corti di appello sono, invece, indicate sotto la unica denominazione di "*sottocommissioni*".

Tale termine è stato utilizzato dal legislatore per indicare sia la prima (o unica) sottocommissione nominata presso ciascuna Corte di appello, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 4, della legge citata, sia le ulteriori sottocommissioni eventualmente nominate qualora il numero delle domande di ammissione all'esame ecceda le 300 unità (ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 7, della legge citata).

Ciò posto, si rappresenta che ogni qualvolta verrà fatto riferimento alla "*commissione centrale*" si intenderà indicare la commissione istituita presso questo Ministero.

Le sottocommissioni di esame nominate presso ciascuna Corte di appello saranno, invece, indicate facendo riferimento all'ordine di nomina delle stesse ("*prima, seconda, terza ... sottocommissione*").

Si rammenta che l'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha modificato la composizione delle commissioni, delle quali fanno ora parte sei avvocati (tre titolari e tre supplenti, tra i quali sono designati il presidente e il vicepresidente), due magistrati anche in pensione (uno effettivo e uno supplente) e due docenti universitari in materie giuridiche (professori o ricercatori confermati, uno titolare e uno supplente).

Come già evidenziato, nella sostanza l'attuale normativa conferisce a ciascuna sottocommissione una piena autosufficienza, prevedendo che esse siano composte da membri titolari e da membri supplenti, per numero eguale e per categoria speculari.

In ragione di detta autonomia delle sottocommissioni, il disposto del comma 5 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180 (a norma del quale "*i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo*") potrà essere applicato soltanto nell'ambito della sottocommissione cui appartiene il componente da sostituire, con la conseguenza che non sussiste più quel principio di interscambiabilità che la previgente normativa consentiva di affermare.

Si segnala che, nel vasto contenzioso giurisdizionale introdotto dai candidati all'esame di avvocato non ammessi alle prove orali, uno dei motivi di ricorso attiene proprio alla composizione delle sottocommissioni esaminatrici.

Numerosi candidati, infatti, hanno censurato la composizione della sottocommissione, ritenendola non conforme alla previsione dell'art. 47 della legge 247/2012, nei casi in cui alla singola seduta di correzione ovvero di esame orale non abbiano preso parte componenti – titolari o supplenti – che esprimano tutte le professionalità giuridiche (avvocati, magistrati, docenti universitari) previste dalla legge. Hanno di conseguenza eccepito l'illegittimità del provvedimento contenente la valutazione espressa dalla sottocommissione.

La difesa erariale, per contro, ha invece sostenuto che alle sostituzioni dei membri titolari con i membri supplenti sia tuttora applicabile l'art. 22, comma 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, alla stregua di quanto disposto dall'art. 65 della legge 247/2012, recante le disposizioni transitorie per la disciplina dell'esame di avvocato, secondo cui "*fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge*" – ad oggi non ancora emanati – "*si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni*

vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.

Alcune pronunce dei Tribunali amministrativi regionali hanno accolto i ricorsi fondati sul citato motivo, annullando i provvedimenti valutativi delle sottocommissioni. Per contro, il Consiglio di Stato, nell'Adunanza di sezione del 5 aprile 2017 (affare n. 1980/2016) e, soprattutto, più pronunce rese in grado appello – in particolare, il Consiglio della giustizia amministrativa per la regione siciliana, con sentenza 26 febbraio 2018, n. 109, il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 21 dicembre 2017, n. 5996, il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 4 dicembre 2017, n. 5726, il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 21 aprile 2017, n. 1873, e il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza 2 marzo 2017, n. 973 – hanno ritenuto la legittimità, nell'attuale regime transitorio, della sostituzione dei membri della commissione con qualsiasi membro supplente.

Da ultimo, tuttavia, il Consiglio di Stato, con ordinanza dell'Adunanza plenaria n. 18 del 14 dicembre 2018, ha mutato il proprio orientamento, formulando i seguenti principi di diritto:

“a) l'art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d'esame;

b) il bando di esame ed il d.m. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che hanno fatto applicazione dell'art. 47 l. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all'art. 22, r.d.l. n. 1578/1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso;

c) dalla immediata applicazione dell'art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933;

d) è viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012”.

Tale *revirement* giurisprudenziale – peraltro confermato dalle successive pronunce del Consiglio di Stato in materia (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2019, n. 4378) – appare potenzialmente foriero di invalidare un numero indefinito di prove di esame, con enorme aggravio di lavoro per le sottocommissioni e con ricaduta economica negativa a carico dell'Amministrazione nel caso di soccombenza nei giudizi intentati dai candidati giudicati non idonei da commissioni composte in modo non conforme al principio di infungibilità delle categorie professionali.

Pertanto, ferma restando l'autonomia decisionale delle sottocommissioni, al fine di garantire il buon andamento dell'esame si richiama l'attenzione su quanto sopra esposto in merito all'indirizzo ermeneutico avallato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, con l'auspicio che le indicazioni ivi contenute possano trovare concreta applicazione nei casi in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle sottocommissioni d'esame temporaneamente impossibilitati a partecipare, come pure che, in ogni seduta della sottocommissione, sia sempre garantita la presenza delle componenti corrispondenti alle tre professionalità indicate nell'art. 47 della legge n. 247/2012, secondo la proporzione numerica ivi specificamente prevista.

Le funzioni di segretario della commissione, infine, saranno svolte, sulla base della

designazione del Presidente della Corte, da personale appartenente all'Area terza, dipendente del Ministero della giustizia, in servizio presso la Corte di appello ovvero, secondo le determinazioni del Presidente medesimo, presso gli altri Uffici del distretto.

VIII) CANDIDATI PORTATORI DI *HANDICAP*

Per i candidati portatori di *handicap* si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa designazione, da parte del Presidente della Corte di appello, di una o più persone idonee (munite almeno di diploma di scuola media superiore o di laurea – escluse da quest'ultimo titolo le lauree in giurisprudenza e scienze politiche) che prestino ausilio ai candidati di cui sopra. Si raccomanda in proposito, non essendo previsto un capitolo di spesa per il pagamento di ausiliari, la nomina di persone appartenenti all'amministrazione, sempre che possiedano i requisiti sopra ricordati.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di trasmettere la presente nota ai Presidenti delle sottocommissioni d'esame.

Cordialità.

Roma, 22 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
